

Milano, 8 aprile 2013
GCM/ms - prot. n°

**A TUTTI I TITOLARI
DI PUNTI VENDITA
MERCATO ITTICO**

ORDINE DI SERVIZIO N. 12

Richiamiamo la nostra ultima circolare del 22 febbraio 2013
GCM/ms prot. 144.

Si ricorda a tutti i Titolari di punto vendita che è severamente vietato depositare e/o stivare, anche temporaneamente, all'esterno degli spazi concessi, ed in particolar modo nel retro posteggio, materiali infiammabili e non (cartoni, contenitori, polistirolo, pallets, rifiuti vari); ciò anche in considerazione delle prescrizioni sanitarie vigenti che impongono una manutenzione costante degli spazi retrostanti ai posteggi anche al fine di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie.

Si ribadisce che, **decorso il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento del presente**, qualora dovesse persistere materiale depositato nel retro posteggio, la Scrivente, senza ulteriori avvisi, provvederà alla rimozione ed eliminazione dei suddetti materiali, imputandone i relativi oneri.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Mercato ittico

avv. Gianluca Cornelio Meglio



Il Direttore dei Mercati ad interim

avv. Stefano Zani

